

03442-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Aniello NAPPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3143
Dott. Alfredo GUARDIANO	- Consigliere -	UP - 14/12/2016
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 5076/2016
Dott. Andrea FIDANZIA	- Consigliere -	
Dott. Giuseppe RICCARDI	- Consigliere -	

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di  
(omissis) , nato ad (omissis) ;

avverso la sentenza del 22/12/2014 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale ed al rigetto nel resto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e comunque l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di (omissis) per il reato di bancarotta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l., fallita nel (omissis) e ad oggetto la cessione senza corrispettivo della testata giornalistica di proprietà della società. In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte territoriale rimodulava la pena inflitta all'imputata riducendola da tre a due anni di reclusione.


2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato, rilevando l'apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza della mancata acquisizione dell'atto di cessione del bene di cui si assume la distrazione, nonché dell'attivo risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui la suddetta cessione era avvenuta. Non di meno la sentenza non avrebbe dato conto dell'invece necessario rapporto causale tra quest'ultima e l'insorgenza del dissesto.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena. Decisione questa che i giudici dell'appello avrebbero erroneamente giustificato in ragione del fatto che il (omissis) risulta gravato da un precedente. Infatti, rileva il ricorrente, il menzionato precedente è relativo ad una condanna per delitto alla pena della reclusione, che però - come risulta dal certificato penale dell'imputato allegato al ricorso - era stata sostituita ai sensi dell'art. 57 l. n. 689/1981 con la corrispondente pena pecuniaria, circostanza che per conforme giurisprudenza impedirebbe di tenerne conto ai fini di cui all'art. 164 comma 2 n. 1 c.p.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. In realtà il ricorrente ripropone censure già sottoposte con il gravame di merito al giudice dell'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione che non presenta i vizi denunziati e con la quale invero il ricorso nemmeno si confronta nella sua interezza. Ed infatti l'irrilevanza dell'acquisizione dell'atto di cessione è



affermazione che la Corte territoriale ha effettuato anche e soprattutto in ragione della giustificazione offerta dall'imputato relativamente al mancato pagamento del corrispettivo del bene ceduto e cioè che lo stesso venne compensato con i crediti vantati dal cessionario - che altri non era se non la moglie del (omissis) - verso la fallita. Credito la cui inesistenza è stata ampiamente dimostrata dalla sentenza, rimasta incontestata sul punto. Analogamente, con riguardo all'attivo dell'esercizio del 1998 apparentemente emergente dal relativo bilancio i giudici del merito hanno fornito esauriente spiegazione della non significatività del dato in mancanza della sottostante contabilità, tanto più che l'argomentazione difensiva (e perverso anche il bilancio) è in contraddizione proprio con la prospettata compensazione. Erra poi il ricorrente a ritenere che sull'imputato, in quanto amministratore all'epoca dell'esecuzione dell'operazione, non spettasse l'onere di indicare l'effettiva sorte del corrispettivo della cessione fornendo al curatore la documentazione necessaria. Onere che, val la pena ribadirlo, gravava sullo stesso sulla base delle norme che disciplinano le procedure concorsuali. Destituita di fondamento è infine la prospettazione del difetto di motivazione sul nesso causale tra distrazione e dissesto, posto che il consolidato orientamento di questa Corte - riaffermato ripetutamente anche dopo l'isolato precedente citato nel ricorso - esclude che il dissesto sia evento della fattispecie di bancarotta patrimoniale e, dunque, che debba sussistere un rapporto diretto tra la causazione del dissesto e la condotta incriminata.

2. E' invece fondato il secondo motivo, alla luce del consolidato principio per cui l'art.57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva, conseguendone che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena (ex multis Sez. 1, n. 1006 del 3 febbraio 1999, De Vivo, Rv. 213014; nello stesso senso incidentalmente Sez. Un., n. 31/01 del 22 novembre 2000, Sormani, Rv. 218529). A questo punto deve però rilevarsi che il termine di prescrizione del reato per cui si procede si è compiuto il 6 maggio 2015, non risultando che lo stesso abbia subito sospensioni. Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del reato medesimo non sussistendo, alla luce di quanto osservato in precedenza, le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato e per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 14/12/2016

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Aniello Nappi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
adef 24 GEN 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gennaro Lanzetta